



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------|---|-------------------|
| N.RO RUOLO 14/16 | UDIENZA DEL 19/4/2016 | DECISIONE N. 075/16 | DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 MAG 2016 | IL SEGRETARIO |
|---------------------|--------------------------|------------------------|---|-------------------|

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20,
in data 19/4/2016,

con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore

Avv. Irene La Mendola – Componente

Avv. Gaetano Coccoli - Componente

assistita Sig. Donato Antonio Liddi – Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 14/16 contro:

CARAVELLO GAETANO (presente, difeso dall'Avv. Stefano Mattii, presente);

COLOMBO GIANCARLO (presente, difeso dall'Avv. Stefano Mattii, presente);

GALLUZZO CARMELO (presente, difeso dall'Avv. Stefano Mattii, presente);

LA PORTA MICHELE ADRIANO (presente, difeso dall'Avv. Stefano Mattii, presente);

LAZZARA PIETRO (presente, difeso dall'Avv. Stefano Mattii, presente);

GNOFFO GUIDO (presente);

GALLO FULVIO (assente).

INCOLPATI

Per aver tenuto una condotta di corsa non adeguata alle prestazioni del cavallo guidato in occasione della Corsa Premio Novgord, disputatasi in data 24/2/2016 presso l'Ippodromo di Palermo, in violazione degli artt. 64 e 65 delle Corse al Trotto e 9 del Regolamento Corsa Tris e dell'Ippica Nazionale.

FATTO

Con provvedimento del 29/2/2016, la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Palermo sanzionava i Sigg.ri Caravello, Colombo, Galluzzo, La Porta, Lazzara, Gnoffo e Gallo con la sanzione della sospensione dalla qualifica di Gentleman per gg. 120 ciascuno dal 29/02/2016 al 27/06/2016 e contestualmente li deferivano all'intestata Commissione di disciplina per ulteriore aggravamento della sanzione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

In data 1-4/4/2016, il Procuratore della Disciplina Avv. Larocca rassegnava le proprie conclusioni chiedendo che le sanzioni già inflitte ai deferiti venissero aggravate mediante l'ulteriore sanzione della sospensione dalla qualifica di gentlemen dal 29/2/2016 al 28/2/2018.

All'udienza del 5/4/2016, comparivano i Sigg.ri Caravello, Colombo, Galluzzo e La Porta, difesi dall'Avv. Mattii, sostituito dall'Avv. Pavoni, nonché i Sigg.ri Lazzara, Gnoffo e Gallo. Compariva altresì il Procuratore della Disciplina Avv. Larocca. La Commissione, dopo aver acquisito la documentazione prodotta e dopo aver ascoltato i deferiti oltreché l'Avv. Pavoni ed il Procuratore della Disciplina, ammetteva la prova per testi del Presidente della Società Ires s.p.a. di Palermo Sig. Cascio; ammetteva l'esame del filmato della corsa in contraddittorio; disponeva l'acquisizione presso il dirigente della PQAI VII della documentazione sul movimento anomalo della corsa ed ordinava al Presidente di Giuria di redigere una relazione dettagliata sull'andamento della corsa. La trattazione del procedimento veniva quindi rinviata al 19/4/2014, anche per la decisione relativa alla sospensione del provvedimento di deferimento.

All'udienza del 19/4/2016, veniva acquisita ulteriore documentazione difensiva prodotta dai deferiti Gnoffo e Lazzara nonché la relazione del Presidente di Giuria Graziani e la documentazione relativa al gioco premio Novgord proveniente dall'AAMS. Veniva quindi esaminato il filmato della corsa nel contraddittorio di ciascun deferito presente. L'Avv. Mattii concludeva per i propri assistiti chiedendo, in via cautelare, la sospensione degli appiedamenti comminati dalla Giuria e, nel merito, la sollevazione dei suoi assistiti dagli addebiti. L'Avv. Gnoffo concludeva come da memorie in atti, insistendo per la concessione della sospensiva. Non compariva invece il Procuratore della Disciplina ma, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina. La Commissione, dichiarava preliminarmente di non doversi procedere sulle istanze di sospensiva e decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Alla luce di tutte le prove acquisite, sia orali che documentali, appare provata la violazione da parte dei deferiti degli artt. 64 e 65 delle Corse al Trotto e 9 del Regolamento Corsa Tris e dell'Ippica Nazionale per aver tenuto una condotta di corsa non adeguata alle prestazioni del cavallo guidato in occasione della Corsa Premio Novgord, disputatasi in data 24/2/2016 presso l'Ippodromo di Palermo.

In particolare, dalla visione del filmato in atti, è emersa in maniera inequivocabile un'anomalia di fondo tra tutti i partecipanti alla gara; più precisamente, tutti i deferiti, per motivi diversi, hanno rallentato la corsa, tanto che al primo km è stato registrato il tempo di 1 e 19.

Inoltre, nella fase istruttoria, sono altresì state accertate, mediante l'acquisizione presso il dirigente della PQAI VIII della documentazione sul movimento della corsa, delle palesi anomalie nella gestione delle scommesse.

Dopo aver visionato in contraddittorio con ciascun incolpato il filmato e sulla base anche della relazione dettagliata del Presidente di Giuria Dott. Graziani, altresì supportata dall'esposto depositato presso la Procura di Palermo, è emersa la responsabilità dei Sigg.ri:

- CARAVELLO GAETANO per aver sbocconato il cavallo nella fase iniziale della corsa anche se, come è stato verificato visionando ulteriori filmati prodotti dall'incolpato, è stato accertato che il cavallo, alla partenza, ha spesso avuto problemi di rottura;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

- COLOMBO GIANCARLO in quanto viene ravvisato uno scarso invito al cavallo a progredire nella fase finale della corsa; purtuttavia, da un attento esame del filmato, è emerso altresì che il cavallo n. 14 può aver contribuito a rallentare la corsa del cavallo guidato dal Sig. Colombo;
- GALLUZZO CARMELO, GNOFFO GUIDO e LA PORTA MICHELE ADRIANO per non aver mai sollecitato il cavallo per tutta la corsa, tenuto conto tuttavia che sono stati prodotti dei certificati veterinari attestanti il precario stato di salute dei cavalli guidati;
- GALLO FULVIO in quanto dalla visione del filmato è emerso in maniera incontrovertibile che si estraniava dalla gara senza mai sollecitare il cavallo;
- LAZZARA PIETRO ADRIANO in quanto è apparso con evidenza l'inerte comportamento per tutta la gestione della corsa da parte dell'incolpato allo scopo di non far progredire il cavallo; d'altra parte, il certificato veterinario prodotto non si ritiene possa assumere rilevanza.

Quanto alle istanze di sospensiva, avendo comunque disposto in base al principio del silenzio diniego, si ritiene non doversi procedere.

P.Q.M.

Il Giudice dichiara la responsabilità disciplinare dei Sigg.ri:

- CARAVELLO GAETANO e COLOMBO GIANCARLO e li sanziona con la sospensione dalla qualifica di gentlemen per mesi 2 (due) ciascuno oltre alla sanzione inflitta dalla Giuria di Palermo;
- GALLUZZO CARMELO, GNOFFO GUIDO e LA PORTA MICHELE ADRIANO e li sanziona con la sospensione dalla qualifica di gentlemen per mesi 4 (quattro) ciascuno oltre alla sanzione inflitta dalla Giuria di Palermo;
- GALLO FULVIO e LAZZARA PIETRO ADRIANO e li sanziona con la sospensione dalla qualifica di gentlemen per mesi 6 (sei) ciascuno oltre alla sanzione inflitta dalla Giuria di Palermo.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

avvisati, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Dopo la relazione di rito, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. CUSIMANO Giuseppe in quanto dal risultato delle analisi effettuate sul campione di urina prelevato il 20 febbraio 2015 al cavallo MISENO in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile ed incontrovertibile la positività alla sostanza "Diossido di carbonio", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping).

Va premesso che ai sensi dell'art. 1 del vigente regolamento delle corse al trotto adottato dall'ASSI *"Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse al trotto in Italia. Ha carattere vincolante e si presuppone conosciuto da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel settore. Essi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle sue norme e dei provvedimenti adottati dall'Ente"*. Il successivo art. 3 prevede *"I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari. Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati. Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti"*.

Ciò posto, nel caso in esame, dopo l'accertamento della positività al doping, così come disposto dal vigente regolamento delle corse al trotto, ne veniva data pubblicazione in data 06.05.2015 sul sito dell'Amministrazione nella sezione "Elenco cavalli positivi al doping" con l'avviso in calce che *"l'interessato potrà richiedere le controanalisi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito, sopra evidenziata, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo"*. Quanto innanzi veniva effettuato ai sensi e per gli effetti del citato art. 3 ult. co. in quanto, come dimostrato dalla Procura della Disciplina, mediante l'esibizione agli atti della "Elenco cavalli positivi al doping".

In presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, nonché dall'atteggiamento difensivo assunto, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'incolpato, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Ai fini della quantificazione della pena si deve considerare: 1) la natura della sostanza rinvenuta, "Diossido di carbonio", quest'ultima classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; 2) la capacità della stessa di alterare, incrementandole, le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo. Da ciò consegue che appare giusto applicare - in considerazione delle particolari circostanze del caso in esame - la sanzione della sospensione dalla



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

qualifica di allenatore per mesi due e della multa di € 500,00 (cinquecento/00) oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **CUSIMANO Giuseppe** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **MISENO** dall'ordine di arrivo del premio "Giotto" disputatosi il 20.02.2015 all'ippodromo di Castelluccio dei Sauri e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Stefano GRASSI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

sebbene ritualmente avvisati, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Dopo la relazione di rito, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. TREVELLIN Massimo in quanto dal risultato delle analisi effettuate sul campione di urina prelevato il 10 luglio 2015 al cavallo TWIST FKS in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile ed incontrovertibile la positività alla sostanza "Oxazepam", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping).

Va premesso che ai sensi dell'art. 1 del vigente regolamento delle corse al trotto adottato dall'ASSI "Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse al trotto in Italia. Ha carattere vincolante e si presuppone conosciuto da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel settore. Essi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle sue norme e dei provvedimenti adottati dall'Ente". Il successivo art. 3 prevede "I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari. Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati. Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti".

Ciò posto, nel caso in esame, dopo l'accertamento della positività al doping, così come disposto dal vigente regolamento delle corse al trotto, ne veniva data comunicazione via e-mail all'indirizzo massimotrivellin@yahoo.it all'incoltato, con l'avviso in calce che "l'interessato potrà richiedere le controanalisi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito e di inoltro dalla presente.". Quanto innanzi veniva effettuato ai sensi e per gli effetti del citato art. 3 ult. co. in quanto, come dimostrato dalla Procura della Disciplina, mediante l'esibizione agli atti della comunicazione datata 10 agosto 2015.

Inoltre, non vi è dubbio sulla piena ed effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'incoltato tanto è vero che, lo stesso, in data 15.09.2015, provvedeva a nominare l'Avv. Stefano MATTII quale proprio difensore di fiducia nella presente procedura (ed in altre). Ancora, poi, lo stesso difensore nominato, Avv. Stefano MATTII, a conoscenza dell'odierna udienza, in data 1 marzo 2016, tramite posta elettronica, provvedeva a richiedere copia integrale del presente fascicolo (36 pagg.); copia che gli veniva prontamente trasmessa, stesso mezzo, in data 2 marzo 2016 (vedi comunicazioni di posta elettronica in atti).

In presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, nonché dall'atteggiamento difensivo assunto, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'incoltato, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Ai fini della quantificazione della pena si deve considerare: 1) la natura della sostanza rinvenuta, "Oxazepam", quest'ultima classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; 2) la capacità della stessa di alterare, incrementandole, le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo; 3) la personalità dell'incolpato aggravata dalla recidiva derivante dalla decisione n. 1567/13 della Commissione di Appello. Da ciò consegue che appare giusto applicare - in considerazione delle particolari circostanze del caso in esame - la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi quattro e della multa di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **TREVELLIN Massimo** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00), in considerazione della recidiva relativa alla decisione di Appello n. 1567/13.
Ordina il distanziamento totale del cavallo **TWIST FKS** dall'ordine di arrivo del premio "Sole" disputatosi il 10.07.2015 all'ippodromo di Padova e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. *Gaetano COCCOLI*

Il Presidente
Avv. *Stefano GRASSI*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

| N.RO RUOLO | UDIENZA DEL | DECISIONE N. | DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL | IL SEGRETARIO |
|------------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 008/16 | 30/03/2016 | 078/16 | 17 MAG 2016 | |

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di marzo, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Stefano Grassi Presidente f.f. relatore
Avv. Luca Ghelfi Componente
Avv. Gaetano Coccoli Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 142/15

contro

Esposito Sergio, nato a Roma, il giorno 08 aprile 1956, codice fiscale SPSSRG56D08H501G, domiciliato in Querce Fucecchio (FI), Via Sorini n. 14.
Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Puerto Dei Greppi alla sostanza prednisolone.

FATTO

Con atto di incolpazione del 17 febbraio 2016, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Esposito Sergio, allenatore del cavallo Puerto Dei Greppi, risultato positivo alla sostanza proibita prednisolone a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione della corsa premio "Terme Excelsior", disputata in data 18 luglio 2015, presso l'ippodromo di Montecatini.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai

sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni, dal 19/08/2015 al 17/09/2015, nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del Sig. Esposito Sergio, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 18 febbraio 2016, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Esposito Sergio.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 30 marzo 2016, regolari le notifiche, non si presentava né l'incolpato, né il Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisati.

Il Presidente, alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente esponeva i fatti del procedimento.

La Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Puerto Dei Greppi della sostanza proibita prednisolone, rilevata in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il 18 luglio 2015, in occasione della corsa sopra citata.

La sostanza prednisolone è un farmaco che utilizzato oltre le soglie previste, rappresenta una sostanza proibita utilizzata, appunto, per implementare la performance sportiva del cavallo.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Esposito e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva, costituita dal risultato delle analisi, effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Esposito e, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanze dopanti, nonché della personalità dell'incolpato, a carico del quale vi sono alcuni precedenti disciplinari, si reputano congrue le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) e della multa di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a quella del distanziamento totale del cavallo, dall'ordine di arrivo della corsa in questione e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.


Con riferimento, invece, all'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina in udienza, va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione legittima l'interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 che ha chiarito in modo inequivocabile la non essenzialità della presenza della Procura in udienza.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Esposito Sergio in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) oltre alla multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00) in considerazione delle recidive relative alle decisioni n.ri 025/14, 156/15 e 157/15.

Ordina il distanziamento del cavallo Puerto Dei Greppi dall'ordine di arrivo del premio "Terme Excelsior" disputatosi il 18 luglio 2015 all'ippodromo di Montecatini e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 30/03/2016

Il Presidente
Avv. Stefano Grassi




*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------|---|-------------------|
| N.RO RUOLO 11/16 | UDIENZA DEL 19/4/2016 | DECISIONE N. 080/16 | DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 MAG 2016 | IL SEGRETARIO |
|---------------------|--------------------------|------------------------|---|-------------------|

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in via XX Settembre n. 20, in data 19/4/2016, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 11/2016 contro:

JACKSON SABINE, nata in Austria il 7/8/1956 e residente in Ainring, Austria, Haunsberg Strasse n. 38 (assente), difesa dall'Avv. Stefano Ricci (persente)

INCOLPATA

Per aver fatto partecipare il cavallo Take me Home di sua proprietà alle corse Gran Premio Elwood Medium del 1/5/2015 presso l'ippodromo di Padova, Premio Owen CR del 17/5/2015 presso l'ippodromo di Modena e Premio PDV Bologna Righi del 2/6/2015 presso l'ippodromo di Bologna senza essere titolare né di colori, né di patente di allenatore in Italia, in violazione dell'art. 13 del Regolamento delle Corse al Trotto.

FATTO

Con comunicazione del 30/11/2015, il Dipartimento delle Politiche Competitive del MIPAAF segnalava alla Procura della Disciplina la violazione dell'art. 13 del Regolamento delle Corse al Trotto da parte della Sig.ra Jackson Sabine.

Con atto di incolpazione depositato in data 23/2/2016, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione la Sig.ra Jackson per il suddetto fatto.

All'udienza del 19/4/2016, non compariva né l'incolpata né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina. Compariva invece l'Avv. Stefano Ricci che, dopo breve discussione, si riportava alle conclusioni di cui alla memoria difensiva depositata in data 31/3/2016 e chiedeva in via istruttoria l'escussione del teste Halger Nelert. Tale istanza veniva respinta in quanto ritenuta ininfluenza al fine del decidere.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

DIRITTO

I motivi di cui alla memoria difensiva depositata nell'interesse dell'incolpata appaiono meritevoli di parziale accoglimento.

In particolare, con il primo motivo, viene denunciata l'erroneità dell'atto di incolpazione nella misura in cui lo stesso viene formulato nei confronti della Sig.ra Jackson, anche nella sua qualità di allenatrice.

Tale doglianza appare fondata in quanto, dalle relazioni ufficiali delle corse Gran Premio Elwood Medium, Premio Owen CR e Premio PDV Bologna Righia agli atti, allenatore del cavallo Take me home risulta essere non già l'odierna incolpata, quanto piuttosto il Sig. Ehlert Holger Klaus.

Non risulta pertanto violato l'art. 13 del Regolamento delle Corse al Trotto per mancanza da parte dell'incolpata della patente di allenatore in Italia, non essendo la Sig.ra Jackson allenatrice del cavallo Take me home.

Anche la seconda eccezione sollevata dalla difesa dell'incolpata, a mezzo della quale si sostiene la contrarietà dell'art. 13 del Regolamento delle Corse Trotto ai principi del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea ed in particolare al principio di libera circolazione, appare, nel caso di specie, fondata.

Come noto, infatti, l'evoluzione del diritto dell'Unione Europea (cfr. direttive nn. 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE), grazie anche alle modifiche apportate dal Trattato di Maastricht e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha sancito il definitivo superamento della concezione mercantilistica del diritto di circolazione svincolandolo dallo svolgimento di un'attività economica e ponendolo in relazione unicamente allo status di cittadino di uno Stato membro. In altre parole, è lo status di cittadino di uno Stato membro che diviene condizione necessaria e sufficiente per avere diritto al medesimo trattamento giuridico in ogni Paese dell'Unione.

A ciò si aggiunga che nel nostro Paese si è fatto ricorso all'art. 11 della Costituzione per l'adattamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dell'Unione, cui viene riconosciuta, nella gerarchia delle fonti, un rango addirittura superiore alle norme costituzionali. Ammettendo, dunque, la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, ed essendo l'ordinamento sportivo derivato da quello nazionale, esso finisce con l'essere soggetto ad una doppia subordinazione.

E' allo stesso tempo vero che, esaminando attentamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia, sussistono delle eccezioni al principio di libera circolazione in ambito sportivo, relative a questioni meramente tecnico-sportivo (cfr. caso Walrave, caso Donà, caso Bosman, caso Lehtonen e caso Delege). In altre parole, in casi specifici, da verificare di volta in volta, potrebbero sussistere delle diversità di regolamentazione, di carattere meramente tecnico, tra ordinamenti sportivi di differenti paesi dell'Unione, che potrebbero integrare gli estremi della c.d. "eccezione sportiva", tale da legittimare una limitazione del principio della libera circolazione.

Nel caso di specie, l'incolpata, in qualità di proprietaria del cavallo Take me home, risulta in possesso dei colori austriaci. Inoltre, dalla documentazione agli atti, non sembrerebbero sussistere regolamentazioni tecniche diverse tra l'ordinamento italiano e quello austriaco relativamente al possesso dei colori da parte dei proprietari di cavalli. Non si ritiene pertanto possibile invocare la c.d. eccezione sportiva, con conseguente piena applicazione del principio di libera circolazione.

Infondata appare infine l'ultima eccezione sollevata dalla difesa dell'incolpata a mezzo della quale si invoca un'ignoranza scusabile da parte della Sig.ra Jackson dell'art. 13 del Regolamento delle Corse al



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Trotto, data la vigenza, nel nostro ordinamento, del fondamentale principio dell'ignorantia legis non excusat.

P.Q.M.

Il Giudice assolve l'incolpata Sig.ra Jackson Sabine dall'addebito mossole.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

| N.RO RUOLO | UDIENZA DEL | DECISIONE N. | DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL | IL SEGRETARIO |
|------------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 107/15 | 19/04/2016 | 081/16 | 17 MAG 2016 | |

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via XX Settembre n. 20, in data 19.04.2016, con l'intervento dei Signori:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Avv. Francesco FERRONI | Presidente |
| Avv. Irene LA MENDOLA | Componente relatore |
| Avv. Gaetano COCCOLI | Componente |

| | |
|--|------------|
| assistita dal Sig. Donato Antonio LIDDI | Segretario |
|--|------------|

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 107/15 contro:

l'allenatore **Vincenzo PISCUOGLIO DELL'ANNUNZIATA**, nato a Roma (Rm) il 23.05.1974, ivi residente in Via Enea n. 34, assente;
Difeso di fiducia dall'avv. Stefano MATTII, assente,

INCOLPATO

di violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping), in quanto il cavallo ROLEX UR da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza "TESTOSTERONE" in occasione della corsa disputata il 27.01.2015 all'ippodromo di Napoli, Premio "Minerva".

F A T T O

Con atto di incolpazione del 16 Dicembre 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Vincenzo Piscuoglio Dell'Annunziata, in quanto il cavallo ROLEX UR, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita "Testosterone", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al trotto "Premio Minerva" dal medesimo disputata in data 27 gennaio 2015 all'ippodromo di Napoli.

In data 27.01.2015 venivano trasmessi i risultati delle prime e delle seconde analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. che avevano accertato la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza.

L'incolpato inviava una missiva pervenuta a questo Ministero in data 25/02/2015 con cui chiedeva



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

documentazione analitica delle prime analisi, chiedeva che venissero effettuate le seconde analisi presso il Laboratorio Francese e di poter compensarne il costo con premi non ancora riscossi; nominava, inoltre, quale difensore l'Avv. Stefano Mattii.

L'Ufficio Antidoping rigettava la richiesta di compensazione per carenza di omogeneità dei rispettivi crediti e, invitando a pagare nell'ulteriore termine di 10 giorni, inviava la richiesta documentazione analitica di prime analisi.

All'esito, nessun pagamento e nessuna richiesta formale di seconde analisi perveniva dall'incolpato.

L'udienza di trattazione veniva fissata da questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il giorno 15/03/2016 ma, per motivi d'ufficio, veniva rinviata all'udienza del 19/04/2016.

Successivamente, all'udienza del 19/04/2016 il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

L'incolpato non si presentava.

Il difensore dallo stesso nominato, l'Avv. Stefano Mattii, del pari non si presentava ma si dava atto che in data 13/03/2016 aveva inviato una relazione con allegati a firma del Dott. Marco Montana.

Inoltre, si dava atto che in data 14/03/2016 erano pervenute due memorie difensive con relativi allegati di cui la prima inviata via pec e la seconda inviata al protocollo generale del Ministero.

La Commissione, alla luce delle richieste istruttorie, con relativi allegati, formulate dall'Avv. Mattii con pec del 15/03/2016, riteneva assolutamente indispensabile ai fini del giudizio acquisire ai sensi dell'art. 16, 3° comma delle NPD, la scheda cavalli dalla quale risultasse lo storico allenatori, dandone immediato seguito.

Acquisita la scheda cavalli e, dopo la relazione di rito, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti tutti gli atti e i documenti, si rende necessaria la disamina di tutto quanto acquisito.

Ebbene, uno dei motivi di difesa riguarda la non vigenza del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (di seguito RCSP) del 2012.

Tale motivo merita di essere affrontato prima degli altri perché è spesso posto a fondamento delle ulteriori censure di illegittimità della procedura disciplinare.

In merito questa Commissione si è già più volte espressa ritenendo avvenuta in maniera legittima e nelle forme di legge l'adozione del RCSP del 2012.

Alcuna violazione delle competenze del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è da rinvenire nell'adozione del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping) dell'anno 2012.

Le attribuzioni o competenze, che dir si voglia, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono esplicitamente elencate all'art. 33 del D. Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*". Il medesimo D. Lgs. n. 300/99 prevede, all'art. 5, prevede che il Ministero è articolato in dipartimenti al fine di assicurare l'esercizio organico ed integrato delle proprie funzioni; il comma 2 e ss. del citato articolo, prevede che, quale organo di vertice del dipartimento sia prevista la figura di un capo dipartimento e/o direttore generale che esercita le funzioni dirigenziali di cui all'art. 16 e 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 29/1993, i capi dipartimento e/o



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

direttori generali, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi rientranti nella competenza dei propri uffici. Ebbene così ricostruito il quadro normativo dell'organizzazione e delle attribuzioni degli organi ministeriali, è pacificamente emerso, per esplicita ammissione dell'incolpato che il regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping) nell'anno 2012 è stato adottato in virtù di un provvedimento a firma del dott. Stefano VACCARI. Il dott. Stefano VACCARI, all'epoca ei fatti (2012), ricopriva l'incarico di DIRETTORE GENERALE della Direzione generale dei servizi amministrativi e, *ad interim* -sino al 2011-, della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per cui era pienamente competente all'adozione del regolamento da ritenersi, quindi, valido ed efficace.

Ad ulteriore precisazione e conferma si indicano anche gli atti che nel 2012 hanno modificato il RCSP del 2002 .

In primo luogo è doveroso precisare che, nel 2012, non vi è stata l'adozione di un nuovo regolamento per il controllo delle sostanze proibite bensì si è operata una modifica di quello vigente adottato nel 2002. Tali modifiche sono state operate dapprima con la deliberazione n. 37 del 22 maggio 2012 adottata dal Commissario straordinario dell'UNIRE, dott. Claudio VARRONE e poi recepite, definitivamente, con la determinazione n. 216 del 7 novembre 2012, adottata dal Dirigente delegato (ai sensi dell'art. 23 *quater* , comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali) dott. Francesco RUFFO SCALETTA, rientrando tale attività nel novero degli atti di ordinaria amministrazione.

Discende, da tanto, che le violazioni lamentate dall'incolpato sono infondate e pertanto che le modifiche apportate al RCSP nel 2012 sono pienamente legittime, valide ed efficaci.

Con altro motivo la difesa dell'incolpato eccepisce la violazione del contraddittorio in quanto l'allenatore non avrebbe ricevuto l'avviso delle II analisi da effettuarsi in Francia, invocando la compensazione ai fini delle spese da sostenere con crediti asseritamente allo stesso dovuti per premi non riscossi.

Va subito evidenziato che l'incolpato si era dichiarato disponibile, come esposto in fatto, in caso di mancata compensazione, a pagare l'importo previsto per le seconde analisi ma ciò, a seguito della dichiarazione da parte dell'Ufficio Antidoping relativa alla non omogeneità dei crediti, non ha più avuto luogo, impedendo in tal modo la relativa convocazione.

Dunque l'esposizione della difesa, che si appunta sulla mancata convocazione per le seconde analisi, non si attaglia a quanto rappresentato dall'incolpato nella comunicazione qui pervenuta in data 25/02/2015, perdendo di attinenza col dato reale.

In ogni caso, come emerge dagli atti, l'incolpato non è stato assolutamente leso nel suo diritto al contraddittorio e quindi, alla difesa. Difatti, proprio in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento, lo stesso ha presentato, tramite il suo difensore Avv. Mattii, per iscritto, delle proprie difese articolate in ben due memorie ed una CTP, qui esaminate integralmente.

Circa la prova, poi, che il Piscuoglio Dell'Annunziata fosse effettivamente l'allenatore del cavallo ROLEX UR, oltre al verbale di prelievo, va richiamata scheda cavalli acquisita da cui risulta inequivocabilmente che l'incolpato era l'allenatore del cavallo in questione dal 03/12/2014 al 05/07/2015 e che dal 06/07/2015 l'allenatore era Francesco Sarnataro.

Tale acquisizione, ritenuta indispensabile da questa Commissione, supera definitivamente la duplice produzione difensiva del 15/03/2015 già ritenuta non attendibile, in quanto la copia della "licenza guidatore allenatore" unitamente al "modulo cavalli in allenamento" per l'anno 2014 non reca la data del deposito, mentre gli stessi documenti prodotti per l'anno 2015, anch'essi in copia, recano la data del



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

10/02/2015 che, senza prova di deposito, in ogni caso è successiva alla corsa in questione, disputatasi in data 27/01/2015.

Infine, le deduzioni del Dott. Montana, atteso il tipo di sostanza, alla luce del vigente Regolamento Antidoping, non possono trovare alcun accoglimento, attesa la adeguatezza delle procedure adottate e dei risultati rilevati.

Per quanto innanzi le difese avanzate non possono trovare accoglimento in quanto ai sensi dell'art. 11 co. 7 del vigente regolamento per il controllo delle sostanze proibite *"L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo."*

Alla luce dell'inquadramento normativo di cui innanzi e stante l'istruttoria espletata, l'incolpato non ha provato che l'evento accaduto *sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo.*

Ciò posto, è evidente la responsabilità disciplinare del sig. Vincenzo Piscuoglio Dell'Annunziata a cui, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanza dopante riscontrata "Testosterone", nonché in considerazione della recidiva derivante dalla decisione n. 101/15, si reputa congruo applicare le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi otto e della multa di euro 2.000,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **Vincenzo PISCUOGLIO DELL'ANNUNZIATA** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 8 (otto) oltre alla multa di € 2.000,00 (mille/00), in considerazione della recidiva derivante dalla decisione n. 101/15.

Ordina il distanziamento totale del cavallo **ROLEX UR** dall'ordine di arrivo del premio "Minerva" disputatosi il 27.01.2015 all'ippodromo di Napoli e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente relatore

Avv. Irene La Mendola

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

prelevati al predetto cavallo nella stessa data del 20 maggio 2016.

Fissata la prima udienza dinnanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 05.04.2016, non si presentavano né l'incolpato ma compariva il suo difensore ed il rappresentante della Procura della Disciplina. La Commissione, preso atto della regolarità dell'avviso all'incolpato ed in considerazione del ruolo di udienza, alle ore 16:30, disponeva il rinvio all'audizione del 19.04.2016, per il prosieguo della trattazione. All'udienza del 19.04.2016 constatata, comunque, l'assenza dell'incolpato, presente il suo difensore, Avv. Massimiliano Capuzi e assente il rappresentante della Procura della Disciplina, procedeva alla trattazione del fascicolo. L'Avv. Massimiliano Capuzi depositava dichiarazioni scritte dei testi dott. BRENDA Aldo e sig. ZEDDE Giuseppe e chiedeva, se ritenuto necessario dalla Commissione, l'audizione degli stessi, concludendo, come da verbale, chiedendo l'archiviazione del procedimento in quanto non sussistente la prova che l'incolpato avrebbe commesso il fatto. La Commissione con ordinanza resa all'udienza respingeva le richieste istruttorie della difesa ritenendole non necessarie alla luce delle dichiarazioni scritte depositate in atti. A questo punto, la Commissione, dopo la relazione di rito, disponeva l'acquisizione ex art. 16 co. 3 del regolamento di procedura di tutti gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso dalla procura della Disciplina in data 18.02.2016, unitamente all'atto di incolpazione e, dopo la dichiarazione di utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo disciplinare, definiva il procedimento mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la commissione da atto della regolarità del contraddittorio e degli avvisi di convocazione delle parti.

Si passa, poi, all'esame delle dichiarazioni rese dal Dott. BRENDA Aldo e sig. ZEDDE Giuseppe, quest'ultimo proprietario del cavallo FOXY CLARETS. Dalle stesse emerge che in data 17.05.2015 effettivamente è stato somministrato il farmaco dopante al cavallo FOXY CLARETS con l'indicazione di un tempo di sospensione pari a 72 ore. Di tale somministrazione, a dire del proprietario ZEDDE, fatto quest'ultimo non riscontrato nella dichiarazione del Dott. BRENDA Aldo, nulla sapeva l'incolpato nonostante la sua veste di allenatore.

Ritiene questa Commissione che, alla luce delle dichiarazioni rese, va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. BARONTINI Riccardo in quanto è risultato pacificamente ammesso e confermato dal suo teste, che il 17 maggio 2016, pochi giorni prima della corsa sopracitata, al cavallo FOXY CLARETS veniva somministrata una sostanza, indicata come "Xilaxina Cloritrado", contenente "Idrossilazina", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping).

In merito alle difese avanzate, le stesse non possono trovare accoglimento in quanto ai sensi dell'art. 11 co. 7 del vigente regolamento per il controllo delle sostanze proibite **"L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo."** ed inoltre, ai sensi dell'art. 4, sempre del citato regolamento, **"È onere dell'allenatore conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabilito in luogo diverso da quello in cui l'allenatore svolge la propria attività."**

Ancora poi, ai sensi dell'art. 26 co. 2 e ss. del regolamento delle corse al galoppo **"L'allenatore è responsabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli e anche del comportamento dei suoi delegati,**



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

collaboratori o dipendenti, pur se occasionali, addetti alla custodia, anche temporanea, degli stessi. L'allenatore è sempre responsabile dell'alimentazione, delle condizioni ambientali, della protezione e sicurezza dei cavalli affidatigli. A tal fine egli deve assumere tutti i provvedimenti e precauzioni necessarie ad evitare qualsiasi contatto dei cavalli con sostanze proibite, ai sensi dello specifico Regolamento sulle sostanze proibite approvato con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali del 16 ottobre 2002, mantenendosi costantemente informato sui trattamenti terapeutici a cui sono sottoposti e sulle conseguenze di tali terapie. Chi alleni per conto altrui non può addurre a proprio discarico eventuali ordini o istruzioni impartitigli dal proprietario o da chi lo rappresenta in contrasto con le norme del presente Regolamento."

Alla luce dell'inquadramento normativo di cui innanzi e stante l'istruttoria espletata, l'incolpato non ha provato che l'evento accaduto sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo anzi, all'inverso, dalle dichiarazioni rese emerge una sostanziale sua corresponsabilità per non aver ottemperato (deliberatamente) agli obblighi derivanti dall'art. 4 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite secondo cui è onere dell'allenatore conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabilito in luogo diverso da quello in cui l'allenatore svolge la propria attività. alcuna valenza di esimente della responsabilità può essere attribuita alle dichiarazioni dello ZEDDA Giuseppe, proprietario del cavallo, sostanzialmente auto accusatorie ovvero confessorie, in quanto ai sensi del citato art. 26 del regolamento delle corse al galoppo l'allenatore non può addurre a proprio discarico eventuali ordine o istruzioni impartitegli dal proprietario ...in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Ciò posto, è evidente la responsabilità disciplinare del sig. BARONTINI Riccardo a cui, tenuto conto della violazione commessa, del tipo e della quantità e qualità di sostanza dopante, nonché della sua personalità - aggravata dalla recidiva derivante dalla decisione n. 39/16 -, si reputa congruo applicare le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra da lui rivestita per mesi quattro e della multa di euro 1.000,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **BARONTINI Riccardo** in qualità di socio amministratore della Soc. di Allenamento HIPPOS di R. BARONTINI SRL in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra da lui rivestita per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00) in considerazione della recidiva relativa alla decisione n. 39/16.

Ordina il distanziamento totale del cavallo **FOXY CLARETS** dall'ordine di arrivo del premio "Cala Spalmatoio" disputatosi il 20.05.2015 all'ippodromo di Grosseto e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA I Istanza

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|---|-------------------|
| N.° RUOLO 004/2016 | UDIENZA DEL 30.03.2016 | DECISIONE N° 083/16 | DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 MAG 2016 | IL SEGRETARIO |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|---|-------------------|

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

In data 30.03.2016, in persona del Giudice monocratico Avv. Luca Ghelfi in Roma presso la sede del Ministero in Roma Via XX Settembre n. 20, assistito dal Sig. Donato Antonio LIDDI Segretario

letti gli atti ha emesso la seguente

DECISIONE

Sull'atto di incolpazione della Procura della Disciplina n° 099/15

contro Besana Lorenzo, nato a Carmagnola (TO) il 07.12.1987 C.F. BSNLNZ87T07B791W e domiciliato ai fini del procedimento in MOMO (NO), incolpato della violazione del Regolamento delle Corse al Trotto per essersi dichiarato partente per la giornata di corse del 09.07.2015 presso l'ippodromo dei SS Cosma e Damiano non assolveva all'impegno presentando autocertificazione per motivi famigliari ma, nella medesima giornata, correva e si classificava al primo posto del premio Alessi presso l'ippodromo di Albenga.

FATTO

Con atto depositato nella segreteria di questa Commissione in data 29.12.2015 - depositato il 25.01.2016 la Procura della Disciplina ha formulato richiesta di incolpazione nei confronti del Sig. Besana Lorenzo per i motivi di cui sopra che si riassumono brevemente: l'incolpato non assolveva all'impegno presso l'ippodromo di SS Cosma e Damiano presentando autocertificazione per motivi famigliari ma, nella medesima giornata, correva e si classificava al primo posto del premio Alessi presso l'ippodromo di Albenga. La circostanza che emerge non è contestata poiché è documentata.

Veniva comunicata ritualmente all'incolpato l'avviso di trattazione e il Besana si è costituito in giudizio allegando una missiva nella quale spiega che l'accaduto è frutto di un fraintendimento, atteso che non si era recato all'ippodromo dei SS Cosma e Damiano effettivamente per un problema famigliare che però gli consentiva di correre ad Albenga, più vicino alla residenza dell'incolpato. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 - dispone la prosecuzione della trattazione.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA I ISTANZA

DIRITTO

I fatti e la documentazione agli atti confermano, anche per la stessa confessione dell'inculpato, la violazione disciplinare. Infatti l'inculpato conferma i fatti ma non deduce quali asseriti problemi famigliari gli impedivano di correre presso l'ippodromo dei SS Cosma e Damiano e, nel contempo, correre ad Albenga.

P.Q.M.

Il Giudice dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Besana Lorenzo e, per l'effetto, applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per giorni 5 (cinque).

IL GIUDICE MONOCRATICO
Avv. Luca Ghelfi



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

| N.RO RUOLO | UDIENZA DEL | DECISIONE N. | DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL | IL SEGRETARIO |
|------------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 005/16 | 30.03.2016 | 084/16 | 24 MAG 2016 | |

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero in Via XX Settembre n. 20, in data 30.03.2016,
con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi
Avv. Luca Ghelfi
Avv. Gaetano Coccoli

Presidente f.f.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° 005/16 Ruolo contro:

- D'Alconzo Giuseppe (nato a Taranto il 16.08.1972), C.F. DLGPP72M16L049H

INCOLPATO

Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per essere il cavallo OTTEY KYU, allenato dall'incolpato, risultato positivo alla sostanza FENILBUTAZONE e FUROSEMIDE, ai prelievi antidoping, effettuati presso l'Ippodromo di Montecatini in data 16.04.2015 in occasione della disputa della corsa, "Premio TRE NON".

FATTO

Con atto del 17.02.2016, depositato in pari data, la Procura della Disciplina ha deferito a questa Commissione l'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo OTTEY KYU, poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso l'Ippodromo di Montecatini il 16.04.2015, in occasione della corsa "Premio TRE NON", è risultato positivo alla sostanza FENILBUTAZONE e FUROSEMIDE; sono state ritualmente effettuate le analisi del campione "A", il cui esito ha confermato la positività dello stesso alla sostanza de qua. Veniva, ritualmente, seguito l'iter procedimentale, relativo all'acquisizione della missiva dell'Unire con cui si comunicava all'incolpato la non negatività delle prime analisi, ritualmente comunicate, nonché copia del verbale di apertura del flacone e copia del verbale delle analisi, che hanno confermato la positività alla sostanza dopante.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato non è comparso, benché la raccomandata sia stata inviata regolarmente recapitata all'indirizzo comunicato il 22.02.2016. Il rappresentante della Procura, benché ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 - dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la piena prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore del cavallo trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento. Considerato, pertanto, che in presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, al Sig. D'ALCONZO GIUSEPPE così come identificato in premessa, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve considerare: i) la natura della sostanza rinvenuta classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; ii) la capacità della stessa di alterare le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo.

Ritenuta quindi giusta sanzione quella della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento);

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **D'Alconzo Giuseppe** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento). Ordina conseguentemente il distanziamento totale del cavallo **OTTEY KYU** dall'ordine di arrivo del premio "TRE NON" disputatosi il 16.04.2015 all'Ippodromo di Montecatini e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE
Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE
Avv. Luca Ghelfi